

**CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO, SITI IN  
VIA ROSSINI N. 8-12 COSTITUENTI IL CORPO UFFICI TEATRO GOBETTI ALLA  
“FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO”**

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica tra:

- **CITTÀ DI TORINO**, piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata da Chiara Bobbio, nata a Ivrea (TO), il 2/12/1975, domiciliata per la carica presso via Meucci n. 4, Torino (TO), la quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Attività Culturali della Città di Torino, tale nominata con provvedimento del Sindaco in data 29 aprile 2022, prot. n. 2161, in forza di deliberazione della Giunta Comunale in data 8 ottobre 2019 (mecc. n. 2019 04123/004), nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale della Città di Torino, approvata in data 16 maggio 2023, rep. n. DEL 262 del 16/05/2023 e della D.I. rep. n. 3239 del 15/6/2023;

- **FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO**, con sede legale in Torino, Via Rossini, 12, codice fiscale/P. IVA 08762960014, in questo atto rappresentata dal Dott. Lamberto Vallarino Gancia, nato a Canelli (AT), il 22/06/1959, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della Fondazione predetta, in Torino, via Rossini, 12, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente sopra citato;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**ART. 1 – OGGETTO**

La Città di Torino (nel seguito dell'atto denominata "*Città*") concede ai sensi dell'art. 25 del Regolamento comunale n. 397 per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino (nel seguito dell'atto denominato "*Concessionario*") l'utilizzo dell'immobile costituente il Corpo Uffici del Teatro Gobetti, di proprietà comunale sito in Torino, via Rossini 8-12. L'edificio risulta composto da 2 piani interrati (magazzino e autorimessa per n. 20 posti auto), piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo, piano quarto oltre ad area esterna pertinenziale (con n. 6 posti auto). Il tutto come rappresentato nelle planimetrie contornate in rosso allegate quale corpo unico al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".

I locali risultano identificati al N.C.E.U., foglio 1248, particella 241, subalterno 1 parte, categoria D3.

Bene presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città alla Pratica 243. Bene Demaniale.

Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

## **ART. 2 – DESTINAZIONE DEI LOCALI**

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente ad uso uffici, centro studi, laboratori, magazzino ecc. per lo svolgimento di attività necessarie e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del Concessionario, come previste dallo Statuto, mantenendo pertanto le attuali destinazioni d'uso.

Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento degli immobili oggetto del presente atto.

La subconcessione o il mutamento della destinazione d'uso dei locali producono, *ipso iure*, la risoluzione della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione.

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

### **ART. 3 – AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA**

L'unità immobiliare oggetto di concessione è stata dichiarata, ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 limitatamente alla parte antica, di interesse culturale con Decreto n. 460/2016 del 9 novembre 2016 e rimane pertanto parzialmente sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

Il Segretariato Generale per il Piemonte del Ministero della Cultura con atto n. 4389-P del 30 settembre 2021 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57bis del D. Lgs 42/2004, la concessione in comodato della parte dell'immobile oggetto di vincolo come sopra indicata a favore della Fondazione, alle seguenti vincolanti prescrizioni, che la Fondazione si impegna a rispettare:

- dovranno essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ABAP Torino i progetti delle opere di qualsiasi tipo - sia interne, che esterne - da eseguire sui beni culturali in questione ai sensi degli artt. 21-22 del Codice dei beni culturali;
- il concessionario non potrà adibire l'immobile ad usi che ne mettano a

rischio l'integrità e il decoro; pertanto, i futuri adattamenti, necessari all'esercizio delle previste attività non potranno in alcun modo snaturare i caratteri identitari - formali, spaziali, distributivi e materici - dei manufatti, sottoposti a tutela con D.C.R. del 9 novembre 2016, n. 460 (Teatro Gobetti);

- qualsiasi ulteriore e diversa modificazione d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza ABAP Torino; il bene non potrà essere adibito ad altre destinazioni che risultino incompatibili con la conservazione, le caratteristiche storico-artistiche e le modalità di fruizione.

#### **ART. 4 – DURATA**

La concessione ha decorrenza dal 1° luglio 2023 e fino al 30 dicembre 2031. Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Il Concessionario potrà presentare istanza di rinnovo entro 180 giorni dalla scadenza, previa verifica da parte dell'Amministrazione in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali e dell'assenza di situazioni di morosità nei confronti della stessa.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 6. In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui agli artt. 7 e 8, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

Qualora nel corso della durata della concessione intervengano variazioni di stato giuridico di uno dei firmatari, va da sé che la stessa si concluderà nei termini fissati, rimandando al rinnovo della concessione o ad un nuovo

rapporto contrattuale la variazione avvenuta in corso d'opera.

La presente concessione potrà essere espressamente prorogata per il tempo strettamente necessario ai fini dell'espletamento degli adempimenti necessari alla successiva assegnazione dei beni o per cause non imputabili al Concessionario e che abbiano determinato la mancata fruizione degli immobili, anche in considerazione delle preminenti esigenze di tutela dei beni medesimi.

#### **ART. 5 – CANONE**

Le parti premettono e danno atto che, quale indennità per il periodo di pregressa occupazione di fatto dell'immobile oggetto di concessione, con decorrenza dal 28 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il Concessionario ha versato l'importo di euro 7.218,47.

Il Concessionario si impegna a versare alla Città di Torino un canone annuo ai sensi dell'art. 25 del Regolamento n. 397, pari a euro 14.500,00, fuori campo IVA, corrispondente al 10% del canone annuo di mercato, valutato in euro 145.000,00.

Il mancato pagamento anche di una sola rata costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo all'automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

Il canone così determinato sarà soggetto all'aggiornamento in misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per

le famiglie degli operai e degli impiegati al netto dei tabacchi pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale.

L'aggiornamento di cui sopra sarà operato senza necessità di ulteriori comunicazioni al Concessionario.

Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate, mediante apposito bollettino che sarà inviato dalla società di riscossione, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant'altro a carico del Concessionario in base alla legge e al presente atto.

In caso di revoca della concessione l'Amministrazione comunale conserverà per intero il canone per il trimestre in corso.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, lo stesso dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, con i dovuti aggiornamenti ISTAT come sopra indicati.

#### **ART. 6 – CONSEGNA**

Gli immobili, che già si trovano nella disponibilità del Concessionario in continuità al precedente rapporto contrattuale (AP 2254 in data 2 marzo 2018, registrato a Torino in data 14 marzo 2018 al numero 301409 serie 3), dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura indicate nel presente atto e quali risultanti dalle sopra citate planimetrie allegare al presente atto sotto la lettera "A", fatte salve le modifiche ai sensi dei successivi articoli preventivamente sottoposte ed approvate dalla Città.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

#### **ART. 7 – MANUTENZIONE**

Il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto. Tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme e di prossima emanazione, inclusi l'aggiornamento catastale qualora necessario e, qualora ne ricorrano le condizioni, il rispetto dei vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui alla Legge 1089 del 1939 e s.m.i. e al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché la relativa agibilità dell'immobile.

È a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme, alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abolizione delle barriere architettoniche.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo nulla osta patrimoniale della Città ed essere altresì sottoposti, fin dalla fase progettuale, alla preventiva approvazione della Soprintendenza ABAP Torino, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3sexies dell'art. 55 del D. Lgs n° 42/2004 e s.m.i., laddove richiesto.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti nella zona. Se necessario, il Concessionario dovrà adottare le opportune misure di

isolamento acustico dei locali.

Il Concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altro documento utile a garantire la sicurezza presso l'impianto. Nessuno onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori. Relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga nella detenzione dei locali stessi.

#### **ART. 8 – RIPARAZIONI E RESTAURI**

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri e obblighi di cui all'articolo precedente, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dei locali, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di



restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

#### **ART. 9 – PROPRIETÀ**

Tutte le nuove opere realizzate sull'immobile sono acquisite per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 936 del Codice Civile.

Le suddette nuove opere, che potrebbero comportare il pagamento di oneri concessori ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 10/77, sono esenti dal versamento degli stessi in quanto equiparabili ad opere eseguite dalla Città.

#### **ART. 10 – SPESE**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e raffreddamento, gas e telefono - oltre alla tassa raccolta rifiuti - i cui contratti risultano già direttamente intestati al Concessionario.

Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori, nonché tutte le altre spese relative all'uso, alla conservazione e manutenzione di servizi e beni condominiali.

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

#### **ART. 11 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città di Torino da ogni responsabilità per i danni

diretti o indiretti che possano provenire al medesimo per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Concessionario terrà la Città indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo dei beni, la gestione degli stessi, il loro stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il Concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali è esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la

propria responsabilità:

a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

Il Concessionario si impegna inoltre al rispetto della Convenzione sottoscritta tra la Città di Torino e il Condominio di via Rossini n. 12 (rep. n. 29081, racc. n. 6876 del 18/6/1997) in ossequio alla quale i posti auto presenti nel cortile dovranno essere destinati in uso gratuito, esclusivo e perpetuo a favore del suddetto Condominio.

Sono infine a carico del Concessionario le spese relative al passo carraio di via Rossini n. 12 in virtù della servitù di passaggio a favore dello stesso.

#### **ART. 12 – ASSICURAZIONI**

In relazione alle responsabilità di cui al precedente articolo e, in ogni caso, a copertura di tutti i rischi derivanti dalla concessione, il Concessionario ha stipulato idonee coperture assicurative aventi i massimali e le condizioni richieste dalla Città, discusse fra le Parti e recepite nelle polizze RCTO e Incendio consegnate alla Città con prot. n. 2810 del 26/05/2023 ed accettate dal Servizio Attività Culturali prima della sottoscrizione del presente atto, che fanno parte integrante della presente scrittura per quanto qui non materialmente allegate:

- polizza Responsabilità Civile Rischi Vari n. T07/14/00570330 emessa da Toro Assicurazioni S.p.A. in data 22/09/2005; appendice di proroga n. 00028 emessa da Generali Italia S.p.A. in data 12/12/2022 da cui risulta il nuovo numero di polizza (761886251) che sostituisce il precedente e valevole quale quietanza del pagamento;
- polizza Rischi Commerciali n. 752.047.0000905161 emessa da Vittoria Assicurazioni s.p.a. in data 24/01/2022, appendice n. 002 emessa da Vittoria Assicurazioni s.p.a. in data 14/12/2022 e valevole quale quietanza del pagamento;
- polizza Rischi Commerciali n. 752.035.0000905160 emessa da Vittoria Assicurazioni s.p.a. in data 24/01/2022, appendice n. 002 emessa da Vittoria Assicurazioni s.p.a. in data 14/12/2022 e valevole quale quietanza del pagamento.

Il Concessionario si impegna a mantenere in vigore le predette polizze o a sostituirle alla loro naturale scadenza, alle medesime condizioni attuali, senza soluzioni di continuità.

I rischi non coperti dalle polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Relativamente ai beni mobili del concessionario presenti all'interno della struttura la Citta di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad essa direttamente imputabili.

#### **ART. 13 – GARANZIE**

Ai sensi di legge (articolo 54 Titolo 2, Regio Decreto n. 827/1924 del 23 maggio 1924) e del Regolamento comunale (art. 31) per la Disciplina dei Contratti n. 386, nonché del Regolamento comunale (art. 36) per

l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili n. 397, a garanzia degli obblighi assunti il Concessionario ha versato un deposito cauzionale – improduttivo di interessi – pari ad Euro 14.500,00 mediante bonifico effettuato in data 24.05.2023 come da quietanza acquisita al protocollo del Servizio Attività Culturali prot. n. 2810 del 26/05/2023. Il deposito cauzionale non potrà imputarsi in conto spese e sarà restituito dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente atto siano stati adempiuti e previa constatazione che i locali vengano riconsegnati senza alcun danno. La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del Concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

#### **ART. 14 – IMPEGNI DELLA CITTÀ**

La Città garantisce di avere la piena proprietà dei locali di cui alla presente concessione, liberi da qualsiasi onere o diritto di terzi e si obbliga a consentire al Concessionario l'utilizzo esclusivo degli stessi.

#### **ART. 15 – ACCERTAMENTI E MONITORAGGIO**

Competono alla Città le funzioni di vigilanza e controllo necessarie ed opportune a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla presente concessione.

Ai fini della verifica da parte della Città della corretta gestione dei beni concessi, il Concessionario è inoltre tenuto a predisporre una relazione annuale sullo stato di conservazione dell'immobile, sugli eventuali incrementi patrimoniali e sugli interventi di manutenzione effettuati con

indicazione degli estremi degli atti di autorizzazione della Città e della Soprintendenza, laddove previsti, comprensiva dei budget consuntivi di spesa.

I funzionari della Città, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al Concessionario, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse della Città.

Il Concessionario è tenuto a porre tempestivamente a disposizione della Città ogni informazione e documento richiesto ai fini di cui al presente articolo.

Alla scadenza della concessione, anche ai fini di un eventuale rinnovo, la Città procederà ad una puntuale verifica in ordine alle modalità di gestione dei beni e allo stato di conservazione.

#### **ART. 16 – RICONSEGNA**

Al termine della presente concessione o in caso di restituzione anticipata, il Concessionario dovrà restituire i locali, liberi e sgombri da persone e cose, in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza che la Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

#### **ART. 17 – MODIFICA**

Ogni eventuale modifica consensuale della presente concessione dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto previo esperimento delle rispettive procedure interne.

#### **ART. 18 – REVOCA**

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con

un preavviso di mesi sei. Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

#### **ART. 19 – RISOLUZIONE**

La concessione sarà dichiarata risolta, senza osservanza di ogni ulteriore formalità nei seguenti casi:

- in caso di revoca di cui all'articolo precedente;
- qualora il Concessionario ceda a terzi il contratto o sub conceda, anche parzialmente, l'immobile o muti la destinazione d'uso dell'immobile;
- qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il Concessionario, ai sensi della vigente normativa, l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- negli altri casi contemplati nel presente contratto.

Revocata o risolta la concessione, il bene dovrà essere rimesso nella piena disponibilità della Città, senza obbligo di indennizzo alcuno, entro il termine stabilito dal Concedente. Nel caso di inottemperanza, il Concedente procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario senza alcun pregiudizio di ogni altra azione e/o risarcimento che potesse competere.

#### **ART. 20 – DOMICILIO E CARICHE SOCIALI**

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede indicata nell'intestazione del presente contratto. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente alla Città i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'ente, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

## **ART. 21 – SPESE DI ATTO**

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula della presente concessione sono a carico del Concessionario. La presente concessione verrà registrata con l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 5 – n. 2 della tariffa parte I allegata al DPR n. 131 del 26.04.1986. Ogni onere relativo sarà a carico esclusivo del Concessionario. L'imposta di bollo pari ad euro 71,00 e l'imposta di registro pari ad euro 2.610,00 (calcolata sulla base della somma dei canoni dovuti pari ad euro 123.270,59 e dell'indennità di occupazione versata pari ad euro 7.218,47) sono state assolte in data 16/06/2023 con mod. F24, protocollo telematico n. B0306909606160623-6616250.

Ai sensi dell'art. 41 c. 4 del DPCM del 22/02/2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione lo stesso sarà inviato tramite Doqui Acta all'Ufficio Documentale dell'Archivio Storico e tramite PEC alla controparte a cura del Servizio Attività Culturali.

## **ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati dal Concessionario e dalla Città in modo lecito, corretto e trasparente, secondo l'art. 6, par. 1 lett. b) del Regolamento UE/2016/679. I dati potranno essere trattati dagli incaricati autorizzati dalla Città e dal Concessionario per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto; potranno essere comunicati ad altri destinatari in rispetto della normativa in materia di controlli (quali quelli contabili, fiscali, anticorruzione) e di accesso, e diffusi tramite i canali web di Concessionario e Città in adempimento di tutti gli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.

I dati saranno conservati per la durata della concessione e successivamente



trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (art. 89 del Regolamento UE/2016/679).

La Città e il Concessionario si impegnano ad attenersi alle relative policy in tema di sicurezza dei dati. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE/2016/679 (artt. 15-21) e il diritto di reclamo presso il Foro, la Città o presso l'Autorità Garante.

#### **ART. 23 – CONTROVERSIE**

Per quanto qui non espressamente convenuto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

Per ogni controversia che potesse derivare dall'applicazione delle norme contenute nella presente concessione è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per la **Fondazione del Teatro Stabile di Torino**

Il Presidente

Lamberto VALLARINO GANCIA

**(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)**

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per la **Città di Torino**

La Dirigente di Servizio

Chiara BOBBIO

**(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)**

MODULARIO  
F. Cat. S. F. 315



MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. B. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO - LEGGE 13 APRILE 1939, n. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di

**TORINO**


Via **ROSSINI** N. **8**

Allegato alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **TORINO**

Scheda N. **1**

VARIATIONE DELL'U.I. AL FG. 217 n. 33, PER AMPLIAMENTO, (PARTI DI NUOVA COSTRUZIONE), DEMOLIZIONE PARZIALE (SEDIME DIVENUTO RAMPA E CORTILE), ASSUME NUOVO IDENTIFICATIVO CATASTALE : **FG. 217 n. 33 sub. 1**

## PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO h<sub>te</sub> 3,00 m.



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 500

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2022 - Comune di TORINO(L219) - < Foglio 1248 - Particella 241 - Subalterno 1 >  
VIA BROCCINI GIOACCHINO, 9 - BISSOLA T. 1013481

Ultima planimetria in atti	Spazio riservato per le annotazioni d'Ufficio	DATI DEL CATASTO URBANO DOVE È SORTA LA NUOVA COSTRUZIONE	Compilata dal <b>GEOM. RE</b> <small>(titolo, nome e cognome del tecnico)</small>
Data presenta <b>DATA</b> : 30/06/2000 - Data: 23/11/2022 - n. T115948 - Richiedente: RMOMRA73P48L219F	Numero della particella <b>11321</b>	<b>GIANFRANCO</b>	Iscritto all'Albo de i <b>GEOMETRI</b> n. <b>5140</b>
Totale schede: 8 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa: A4(210x297)	Servizio Catastro <b>TORINO</b>	della Provincia di <b>TORINO</b>	
PROT. N.	Foglio <b>217</b>		

MODULARIO  
F. - Cat. S. T. - 315



MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. B. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO - LEGGE 13 APRILE 1939, n. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di

**TORINO**


Via **ROSSINI N. 8**

Allegato alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di

**TORINO**

Scheda N. **2**

**PIANTA PIANO PRIMO INTERRATO h= 3.00 m.**



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:500

Spazio riservato per le annotazioni d'Ufficio		DATI DEL CATASTO URBANO DOVE È SORTA LA NUOVA COSTRUZIONE	
Ultima planimetria in atti	DATA	Numero della partita	11321
Data presentazione: 30/06/2000 - Data: 23/11/2022 - n. T115948 - Richiedente: RMOMRA73P48L219F	Sezione e Comune censuaria	Sezione e Comune censuaria	TORINO
Totale schede: 8 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)	PROT. N.	Numero di mappa	217
			33

Compilata dal **GEOMETRA**  
(Tutti i nomi e cognomi del tecnico)

**DE GIANFRANCO**

Iscritto all'Albo de i. **GEOMETRI N. 5140**

della Provincia di **TORINO**

Data **GILVANO 2000**

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2022 - Comune di TORINO(L219) - < Foglio 1248 - Particella 241 - Subalterno 1 >  
VIA BOCCINI GIOACCHINO n. 9 B. 10110 T. 011 4111

MODULARIO  
F - Cat. S. T. - 315



MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. B. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO - LEGGE 13 APRILE 1939, n. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di **TORINO** Via **ROSSINI** N.8

Allegato alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **TORINO** Scheda N. **3**

PIANTA PIANO TERRENO h=2.70 m.



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:500

Spazio riservato per le annotazioni d'Ufficio		DATI DEL CATASTO URBANO DOVE È SORTA LA NUOVA COSTRUZIONE	
Ultima planimetria in atti DATA		Numero della partita	11321
Data presentazione: 30/06/2000 - Data: 23/11/2022 - n. T115948 - Richiedente: RMOMRA73P48L219F		Sezione del Comune	TORINO
Totale schede: 8 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)		Foglio	217
PROT. N.		Numero di mappa	33

Compilata dal **GEOMETRA**  
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

**RE GIANFRANCO**  
Iscritto all'Albo dei **GEOMETRI** n. 5140

della Provincia di **TORINO**

Data **GIUGNO 2000**

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2022 - Comune di TORINO(L219) - < Foglio 1248 - Particella 241 - Subalterno I >  
VIA BOCCINI GIOVANNINO n. 6 BIANCO T. 011 411 411



MODULARIO  
F - Cal. S. T. - 315



MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. B. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO - LEGGE 13 APRILE 1939, n. 652)


Planimetria dell'immobile situato nel Comune di **TORINO**

Via **ROSSINI N. 8**

Allegato alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **TORINO**

Scheda N. **4**

**PIANTA PIANO PRIMO h= 290 m.**



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 500

Spazio riservato per le anhotazioni d'Ufficio		DATI DEL CATASTO URBANO DOVE È SORTA LA NUOVA COSTRUZIONE		Compilata dal <b>GEOMETRI</b> (titolo, nome e cognome del tecnico)
Ultima planimetria in atti	Numero della partita	11321		<b>DE GIANFRANCO</b>
DATA	Sezione di Comune	<b>TORINO</b>		
Data presentazione: 30/06/2000 - Data: 23/11/2022 - n. T115948 - Richiedente: RMOMRA73P48L219F	Forma di stampa richiesto	217		Iscritto all'Albo de l. <b>GEOMETRI</b> n. <b>5140</b>
Totale schede: 8 - Formato di acquisizione: A4(210x297) -	Numero di mappe	33		della Provincie di <b>TORINO</b>
PROT. N.				

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2022 - Comune di TORINO(L219) - < Foglio 1248 - Particella 241 - Subalterno 1 >  
 VIA BROCCATI GIOVANNINO 1 - 10123 TORINO - TEL. 011/5123456

MODULARIO  
F. - Cat. S. T. - 315



MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. B. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO - LEGGE 13 APRILE 1939, n. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di **TORINO**

Via **ROSSINI** N. **8**


Allegato alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **TORINO**

Scheda N. **5**

**PIANTA PIANO SECONDO h=2.70 m.**



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:500

Spazio riservato per le annotazioni d'Ufficio	DATI DEL CATASTO URBANO DOVE È SORTA LA NUOVA COSTRUZIONE		Compilata dal <b>GEOMETRA</b> <small>(Titolo, nome e cognome del tecnico)</small>
	Numero della partita	<b>11321</b>	<b>RE GIANFRANCO</b>
Ultima planimetria in atti	Sezione del Comune	<b>TORINO</b>	Iscritto all'Albo dei <b>GEOMETRI</b> n. <b>5140</b>
Data presentazione: 30/06/2000 - Data: 23/11/2022 - n. T115948 - Richiedente: RMOMRA73P48L219F	Foglio	<b>217</b>	della Provincia di <b>TORINO</b>
Totale schede: 8 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)	Numero di mappa	<b>33</b>	
PROT. N.			

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2022 - Comune di TORINO(L219) - < Foglio 1248 - Particella 241 - Subalterno 1 >  
VIA DOCCINI GIOACCHINO n. 9 DISTR. T. 1 - 10124 TORINO

MODULARIO  
F. - Cat. S. T. - 315



MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. B. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI


# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO - LEGGE 13 APRILE 1999, n. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di **TORINO** Via **ROSSINI** N.8

Allegato alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **TORINO** Scheda N. **6**

**PIANTA PIANO TERZO h= 2.70 m.**



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 500

Spazio riservato per le annotazioni d'Ufficio		DATI DEL CATASTO URBANO DOVE È SORTA LA NUOVA COSTRUZIONE	
Ultima planimetria in atti		Numero della partita	11321
DATA		Sezione di Comune censuario	TORINO
Data presentazione: 30/06/2000 - Data: 23/11/2022 - n. T115948 - Richiedente: RMOMRA73P48L219F		Foglio	217
Totale schede: 8 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)		Numero di mappa	33
PROT. N.			

Compilata dal **GEOMETRA**  
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

**RE GIANFRANCO**

Iscritto all'Albo dei **GEOMETRI** n. 5140

della Provincia di **TORINO**

Data **GIUGNO 2000**

in n. 01  
 Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2022 - Comune di TORINO(L219) - < Foglio 1248 - Particella 241 - Subalterno 1 >  
 VIA ROSSINI C10ACUINO 5 9 BISSO T 1 2 2 4 51



MODULARIO  
F. - Cat. S T - 315



MINISTERO DELLE FINANZE

Mod. B. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

# NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO - LEGGE 13 APRILE 1939, n. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di


**TORINO**

Via **ROSSINI** N. **8**

Allegato alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **TORINO**

Scheda N. **7**

## PIANTA PIANO QUARTO h= 2,70 m.



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 500

Spazio riservato per le annotazioni d'Ufficio	DATI DEL CATASTO URBANO DOVE È SORTA LA NUOVA COSTRUZIONE		Compilata dal <b>GEOMETRA</b> (Titolo, nome e cognome del tecnico)
Ultima planimetria in atti	Numero della partita	<b>11321</b>	<b>RE GIANFRANCO</b>
Data presentazione: 30/06/2000 - Data: 23/11/2022 - n. T115948 - Richiedente: RMOMRA73P48L219F	Sezione o Comune censuario	<b>TORINO</b>	iscritto all'Albo dei <b>GEOMETRI</b> n. <b>5140</b>
Totale schede: 8 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)	Foglio	<b>217</b>	della Provincia di <b>TORINO</b>
PROT. N.	Numero di mappa	<b>33</b>	

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 23/11/2022 - Comune di TORINO(L219) - < Foglio 1248 - Particella 241 - Subalterno I >



## **ATTESTAZIONE DI REPERTORIAZIONE**

Attesto io sottoscritta dottoressa Chiara Bobbio, Dirigente Servizio Attività Culturali, che alla “*CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO, SITI IN VIA ROSSINI N. 8-12 COSTITUENTI IL CORPO UFFICI TEATRO GOBETTI ALLA “FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO”*” - firmata digitalmente in data 22 giugno 2023 dal Presidente della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, dottor Lamberto Vallarino Gancia e dalla sottoscritta in data 23 giugno 2023 - è stato attribuito il repertorio **Atti Privati (AP)** numero **207/2023** in data **23 giugno 2023**.

Il Dirigente  
Servizio Attività Culturali  
Dr.ssa Chiara Bobbio  
*(firmato digitalmente)*

**novità**



Dal 07/03/2023, la procedura web presente nell'area riservata permette di presentare **TELEMATICAMENTE i PRELIMINARI DI VENDITA.**

Per accedere al servizio: effettuare l'autenticazione all'Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, selezionare dalla sezione "Servizi" la categoria "fabbricati e terreni" e successivamente la voce "Registrazione atti privati".

**ATTENZIONE:** Così come per i comodati dal 20/12/2023, a procedura telematica è **OBBLIGATORIA** per le categorie individuate dall'art. 8, comma 10-BIS della L. 44/2012, ovvero **per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili.**

[In questi casi si dovrà adire all'Ufficio **ESCLUSIVAMENTE** in caso di SCARTO - utilizzando il nuovo modello **R.A.P.** - o nel caso dei comodati perché presenti nella scrittura ULTERIORI DISPOSIZIONI NEGOZIALI]

Maggiori informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/>

Protocollo n. **144870 /2023**

oggetto

CONCESSIONE CITTA' DI TORINO / FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO

richiesta pervenuta da: **supporto.src@cert.comune.torino.it**

Buongiorno.

La presente per informare che la richiesta di cui all'oggetto è stata evasa e che

l'atto è stato registrato in serie **3** nr. **2835** il **28/07/2023**

Si allega relativo Modello 69



**ATTENZIONE:** Come puntualizzato sul Sito dell'Agenzia delle Entrate - cfr. [Cittadini - Registrazione atti con firma digitale - Che cos'è - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](#) - **non è più necessario** che l'atto firmato digitalmente, già inviato tramite PEC, sia consegnato all'Ufficio in altro modo (tramite CD,DVD o altro supporto) né stampato in formato cartaceo

ulteriori osservazioni

funzionario di riferimento: **CASTELLI Giuseppina**